

<http://www.iacpcampobasso.it>

Ai sensi dell'art. 216 comma 11, del Codice, le spese per la pubblicazione di cui all'art. 73 del Codice, saranno a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di rendere noto a detti aggiudicatari, con successiva comunicazione, l'esatto ammontare dell'importo complessivo dovuto, comprensivo anche del costo di eventuali ulteriori avvisi (proroghe, rettifiche al bando, etc.).

La documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema del contratto (schema di polizza globale fabbricati) oggetto di gara;
- d) Modulistica per la partecipazione;
- e) Eventuali rettifiche, precisazioni o chiarimenti.

Il responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Dirigente del Servizio Centrale Unica di Committenza dott. Giocondo Vacca per la procedura di gara, tel. 0874 429810 fax 0874429845, indirizzo pec: regionemolise@cert.regione.molise.it.

La durata del procedimento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della L. 241/1990 e dell'art. 32, comma 4, del Codice, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

L'interpello

La stazione appaltante, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, può interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, così come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto con il committente per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

I requisiti richiesti

In ragione di quanto previsto all'art. 83 del Codice, si precisa che la scelta di inserire dei requisiti di capacità economico finanziaria risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. I requisiti minimi di ammissione legati ad aspetti economico-finanziari, pertanto, sono stati stabiliti in misura idonea a consentire la partecipazione di concorrenti in possesso di adeguati requisiti economici a far fronte agli impegni assunti per la copertura di rischi economicamente rilevanti

quali quelli oggetto di gara. In tal senso, la stazione appaltante ha pertanto deciso di prevedere un limite di partecipazione connesso al possesso di rating, ovvero di capitale sociale, nei limiti specificati al punto al punto 4.2. sub 3) del presente disciplinare di gara. Ha inoltre ritenuto di dover inserire requisiti di capacità tecniche e professionali nei limiti specificati al punto 4.3. sub 4) del presente disciplinare di gara, tali da garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle prestazioni.

L'entità dei requisiti richiesti è stata comunque determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. La presente procedura, anche ai sensi dell'art. 51 del Codice, ha per oggetto l'affidamento del servizio assicurativo del committente relativo al seguente lotto di gara:

LOTTO	POLIZZA
UNICO	GLOBALE FABBRICATI

Non è consentita, pena l'esclusione, la formulazione di offerte parziali relative agli ambiti del lotto di gara se previsti.

Le prestazioni dei servizi di cui sopra, dettagliate nel capitolato tecnico di polizza lotto unico (**Allegato 3**) che è parte integrante del presente disciplinare e per il quale non sono ammesse varianti, dovranno essere eseguite nell'ambito dell'operatività del committente.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. I concorrenti dovranno comunque indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

1.2. La durata del servizio è di 12 mesi, a decorrere dal 28/02/2017 sino al 28/02/2018, e **cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta.**

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali differimenti dovuti alla conclusione dell'iter procedimentale di nuova gara. E' escluso ogni tacito rinnovo.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a prestare il servizio in regime di proroga alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite, o più favorevoli per il committente, per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto.

1.3. L'importo dell'appalto, per l'intero periodo contrattuale 18 mesi (12 mesi durata di polizza + 6 mesi di proroga prevista dai Capitolati di Polizza), è pari ad **€ 207.000,00** imposte comprese, secondo lo schema di seguito rappresentato.

LOTTO	POLIZZA	PREMIO (*)	PREMIO (**)	C.I.G.
-------	---------	------------	-------------	--------

UNICO	GLOBALE FABBRICATI	€ 138.000,00	€ 207.000,00	6960126DA9
--------------	---------------------------	--------------	--------------	------------

(*) Importo annuo del premio lordo a base d'asta;

(**) Importo complessivo per il periodo a base d'asta.

L'importo a base d'asta non comprende eventuali regolazioni del premio.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presenteranno offerta per importi eccedenti quelli posti a base d'asta sopra indicati.

I costi della sicurezza sono valutati in Euro 0,00, in quanto il servizio non prevede rischi interferenziali ex art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.

1.4. L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

1.5. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Il codice C.I.G. dovrà essere riportato in ogni transazione finanziaria di cui ai contratti aggiudicati.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 3, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 83 (requisiti di idoneità professionale) e 49 del Codice mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

In particolare, è ammessa la partecipazione:

- 2.1. di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTC), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Codice;
- 2.2. di consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Codice;
- 2.3. di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice. Relativamente ai consorzi di cui all'art. 45 lett. c) del Codice, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo non inferiore a 5 anni.
- 2.4. Sono altresì ammesse a concorrere le imprese in coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono fatte salve le previsioni di cui ai commi da 7 a 11 del medesimo articolo. Ai sensi del comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto **divieto di partecipare** alla presente procedura, ai concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le singole offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, nei confronti della stazione appaltante e del committente, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78.

3.3. Agli operatori economici concorrenti è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o riparto in coassicurazione, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione.

3.4. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto **divieto di partecipare**, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

4. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti richiesti e/o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

4.1. Requisiti di idoneità professionale

- 1) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente. In caso di impresa non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, da provarsi conformemente alle previsioni di cui all'art. 83, comma 3 del Codice;
- 2) autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, secondo la legislazione vigente, per il ramo afferente il lotto oggetto di gara per il quale il concorrente intende partecipare. Le imprese non aventi sede legale in Italia, saranno ammesse a partecipare alla gara in conformità agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005;

4.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

- 3) possesso di rating pari o superiore a BBB- rilasciato da Standars & Poor's o da Fitch Rating, pari o superiore a B- rilasciato dall'Agenzia AM Best, pari o superiore a Baa3 rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione della Società specializzata che lo ha attribuito, **ovvero, in alternativa**, possesso di un capitale sociale versato (ovvero fondo equivalente, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a Euro 50.000.000,00.

4.3. Requisiti di capacità tecnico professionale

- 4) aver prestato nel periodo 2014-2015-2016, a favore di Pubbliche Amministrazioni, servizi assicurativi relativi al lotto oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

I requisiti di cui al paragrafo 4.1. nn. 1), 2), e 4.2. n. 3) non frazionabili, devono esseri dimostrati da tutti i partecipanti anche se in coassicurazione o raggruppati o consorziati a norma di legge. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti devono essere dichiarati e dimostrati dal consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti.

I requisiti frazionabili di cui al precedente paragrafo 4.3. n. 4), devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio o dalle società partecipanti in coassicurazione nel loro complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria o delegataria. Resta inteso l'obbligo per ciascuna impresa componente l'RTC o il consorzio o il riparto in coassicurazione di rendere, comunque, la dichiarazione relativamente alle competenze tecniche possedute. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio ovvero, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici. Il consorzio e le imprese esecutrici dovranno, in ogni caso, rendere la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 47, comma 2, del Codice.

5. Avalimento

5.1. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato o in coassicurazione, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari e/o tecnici professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, **pena l'esclusione di tutti i concorrenti** che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è consentito, **a pena di esclusione di entrambe le imprese**, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può a sua volta avvalersi di altro soggetto;
- è ammesso l'avvalimento all'interno di un RTC o consorzio ordinario tra mandante, mandataria o consorziate.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla procedura**, allegare alla documentazione di gara i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante:
 - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso il committente, di messa a disposizione per tutta la durata dell'appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata o in coassicurazione;
- b) originale o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Si rappresenta che il contratto di avvalimento dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto, il contratto dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente, oltre all'oggetto ed alla durata come innanzi specificato, dettagliata indicazione delle risorse e/o mezzi messi a disposizione del concorrente in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento;
- c) il DGUE relativo all'impresa ausiliaria.

In caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, escluderà dalla gara il concorrente ed escuterà la garanzia provvisoria.

6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., così come aggiornata dalla delibera attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis* e fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema. In tali casi, al fine di agevolare il celere svolgimento della procedura di gara, la verifica verrà effettuata tramite richiesta della stazione appaltante.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al Sistema *AVCpass* secondo le indicazioni operative, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it (www.avcp.it).

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio *AVCpass*, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito, debitamente firmato, nella busta "A – Documentazione Amministrativa" di cui al successivo paragrafo 16.

La mancata registrazione presso il servizio *AVCpass*, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. La stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.

Poiché la registrazione presso il servizio *AVCpass* rappresenta l'unica modalità con la quale la stazione appaltante può procedere alla verifica dei requisiti, la mancata adesione alla richiesta della stazione appaltante entro il termine previsto di cui al precedente periodo da parte del concorrente sottoposto a verifica, comporterà **esclusione dalla gara**.

7. Modalità di reperimento e presa visione della documentazione di gara

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

I concorrenti che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso agli atti di gara, a norma della legge n. 241/1990 e dell'articolo 53 del Codice.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente in sede di offerta e nelle giustificazioni prodotte, per il caso di offerta anomala, le parti contenenti segreti tecnici o commerciali che intenda non rendere accessibili a terzi. L'indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. In assenza, la stazione appaltante renderà disponibili le informazioni ai richiedenti interessati. Saranno sottratti all'accesso i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti, nonché le informazioni annotate presso il Casellario istituito dall'A.N.A.C.

8. Chiarimenti

8.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla stazione appaltante, all'indirizzo di regionemolise@cert.regione.molise.it, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

8.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.Regione.molise.it>.

8.4. Per informazioni di carattere tecnico, i concorrenti potranno contattare il broker incaricato dal committente, Assidea & Delta S.r.l. – tel. 0874 484580 – fax 0874 484114 – email: info.campobasso@assideadelta.it.

9. Modalità di presentazione della documentazione

9.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, in coassicurazione, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

9.2. La documentazione eventualmente da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

9.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3, l'art. 90, comma 8, e l'art. 86 del Codice.

9.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

9.5. Le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, nonché il DGUE, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili all'indirizzo internet <http://www.regione.molise.it>. In caso di dichiarazioni o documenti non presenti nei modelli pubblicati, è richiesta la produzione dei documenti o la redazione ex novo delle dichiarazioni di conformità rispetto a quanto riportato nei rispettivi

paragrafi. In caso di discordanza tra le dichiarazioni riportate sui modelli pubblicati ed il presente disciplinare di gara, prevarrà quest'ultimo.

- 9.6. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura pari all'uno per mille del valore complessivo del lotto. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e dalla legge. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 9.7. ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 9.6., si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, contestualmente al documento comprovante il pagamento della sanzione.
- 9.8. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 9.7. la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura, senza l'applicazione della sanzione di cui al punto 9.6. che precede.
- 9.9. Inoltre, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai punti precedenti, ma non applica alcuna sanzione.
- 9.10. La stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati. Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la stazione appaltante potrà altresì richiedere documenti complementari al DGUE trasmesso.

10. Comunicazioni

- 10.1. Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, salvo quanto disposto nel paragrafo 8. del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto rappresentato dall'indirizzo di posta elettronica certificata, o strumento analogo negli altri Stati membri, indicato dai concorrenti in fase di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o di strumento analogo negli altri Stati membri o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di oggettiva impossibilità del concorrente di disponibilità dei mezzi sopra indicati comunicata dal concorrente, le comunicazioni saranno effettuate a mezzo e-mail, all'indirizzo di posta indicato in fase di presentazione dell'offerta o a mezzo posta (raccomandata a.r.) al domicilio eletto ed indicato in fase di presentazione dell'offerta.

10.2. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di coassicurazione, la comunicazione recapitata al mandatario o delegatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati o in coassicurazione.

10.3. In caso di avvalimento, le comunicazioni sono recapitate all'offerente ed all'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89, comma 9 del Codice.

11. Subappalto

11.1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del Codice. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11.2. Ai sensi del succitato art. 105 del Codice, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE;
- b) successivamente alla stipula del contratto, il deposito, da parte dell'aggiudicatario presso il committente, dell'originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività affidate in subappalto;
- c) la produzione da parte dell'aggiudicatario dei seguenti documenti:
 - dichiarazione relativa alla sussistenza di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. In caso di imprese raggruppate, consorziate o in coassicurazione, analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, al consorzio o al riparto in coassicurazione;
 - autocertificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;
 - dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

11.3. Ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice, il committente non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i ed i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere al committente, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

11.4. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

11.5. Si applicano, in quanto compatibili, le restanti disposizioni dell'art. 105 del Codice.

12. Ulteriori disposizioni

- 12.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in ragione di ciascun singolo lotto oggetto di gara, sempre che sia ritenuta congrua e, in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del Codice.
- 12.2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, o, se aggiudicata, è facoltà del committente di non stipulare il contratto d'appalto. È facoltà della stazione appaltante altresì sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
- 12.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 12.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato con il committente nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 12.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 12.6. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del Codice, l'aggiudicatario è impegnato a dare esecuzione al contratto nelle more della sua formalizzazione a semplice richiesta del committente e previo pagamento dell'eventuale rateo di premio dovuto, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico di polizza.
- 12.7. Per l'assistenza nell'espletamento della presente procedura di gara, per la stipulazione e la gestione del contratto oggetto del presente disciplinare, il committente si avvale dell'intermediario assicurativo (Broker) Assidea & Delta S.r.l. – sede operativa di Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 23 – 86100 – Campobasso (tel. 0874 484580 – fax 0874 484114 – e-mail info.campobasso@assideadelta.it), broker ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, designato dal committente con proprio provvedimento. Al predetto Broker, spetterà un compenso di mercato da calcolarsi in percentuale sul premio imponibile offerto da parte dell'impresa aggiudicataria per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica del contratto e dei servizi oggetto del presente disciplinare. Il committente e l'aggiudicatario si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto avverranno per il tramite del suddetto Broker.

13. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

13.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, a favore della stazione appaltante, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo del lotto oggetto dell'appalto e precisamente:

LOTTO	POLIZZA	IMPORTO €
UNICO	GLOBALE FABBRICATI	138.000,00

13.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso la tesoreria provinciale dello stato o presso le aziende autorizzate (indicando l'oggetto della procedura, il lotto cui si riferisce ed il CIG);
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria/assicurativa. In caso di fideiussione assicurativa, la medesima dovrà essere rilasciata da Società diversa rispetto al concorrente, anche in riferimento ad eventuali società controllate, controllanti e/o partecipate dalla Società concorrente, sia nella forma singola che in caso di partecipazione plurisoggettiva.

13.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo, diverso rispetto al concorrente, anche in riferimento ad eventuali società controllate, controllanti e/o partecipate dalla Società concorrente, sia nella forma singola che in caso di partecipazione plurisoggettiva, o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto, ex art. 103 del Codice, in favore del committente.

13.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta ed essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione ;
- 3) qualora si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti o aderenti a riparto in coassicurazione, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il riparto;
- 4) prevedere espressamente, **a pena di esclusione**:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, produrre, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (a scelta del concorrente tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di garanzia assicurativa valgono le medesime prescrizioni rispetto al concorrente del precedente punto 13.3.

Nel caso in cui l'Istituto o la Società garante emetta la garanzia provvisoria sulla base dello schema di polizza tipo di cui al D.M. 23 marzo 2004, n. 123, il testo della garanzia dovrà contenere le prescrizioni sopra stabilite, essere integrato mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da:

- una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. N.445/2000, con la quale il sottoscrittore istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
- ovvero
- sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

13.5. La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate,

potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 9.6. del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

- 13.6. In caso di mancata sanatoria, la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 13.7. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata agli altri concorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche nel caso in cui non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
- 13.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
- 13.9. L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva può essere ridotto in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso, come di seguito specificato:
- a. riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 - b. riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, ovvero riduzione del 20 % se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - c. riduzione del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), in caso di possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno al 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
 - d. riduzione del 15% in caso di sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva può altresì essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni dei periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, alternativamente, del rating di legalità, qualora al momento della pubblicazione del presente bando sia stato regolamentato dalla prevista deliberazione A.N.A.C., o dell'attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o di

certificazione social *accountability 8000*, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, o di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici o di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

13.10. Si precisa che:

- a. ai fini della riduzione della garanzia, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e lo documenta mediante:
 - allegazione anche di copia semplice delle certificazioni sopra elencate, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - dichiarazione resa dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, recante il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data di rilascio/approvazione, la data di scadenza e l'attuale vigenza;
 - dichiarazione del concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti.

Nel caso in cui, a seguito di controllo effettuato dalla stazione appaltante circa le dichiarazioni rilasciate, la documentazione fornita non risulti idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante chiederà l'integrazione del valore della garanzia.

- b. in caso di coassicurazione, il godimento del beneficio della riduzione della garanzia è consentito solo nel caso in cui la certificazione del sistema di qualità sia posseduta da tutte le imprese partecipanti al riparto in coassicurazione;
- c. in caso di partecipazione in RTC o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/rating/ attestazioni (d'ora in poi requisiti), attestato da ciascuna impresa secondo quanto sopra rappresentato;
- d. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione solo nel caso in cui il consorzio o le consorziate esecutrici sia/no in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa.

14. Pagamento a favore dell'Autorità

14.1. **A pena di esclusione**, i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. del 22 dicembre 2015, per un importo pari a:

LOTTO	N° CIG	IMPORTO €
UNICO		

In caso di RTC costituito o costituendo o di coassicurazione il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria/delegataria.

- 14.2. La mancata dimostrazione, non accertabile dalla stazione appaltante direttamente sul sito dell'A.N.A.C., dell'avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, anche successivamente, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**. In tal caso, trattandosi di irregolarità non essenziale, la stazione appaltante non applicherà la sanzione di cui al punto 9.6. del presente disciplinare di gara.
- 14.3. In caso di mancata produzione, anche successiva, dell'attestazione, la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 15.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione di gara, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, entro le ore 13:00 del giorno 24/02/2017, esclusivamente all'indirizzo Regione Molise – Servizio centrale Unica di Committenza – Via Genova,11 – 86100 Campobasso. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, o comunque tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 15.2. In caso di consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, presso l'ufficio protocollo della regione Molise sito in Via Genova,11, il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata la data e l'ora di ricezione
- 15.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC, o altro mezzo idoneo per il concorrente impossibilitato ad ottenere la PEC, per le comunicazioni]* e riportare la dicitura **"Contiene offerta relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo dello IACP della Provincia di Campobasso del 27/02/2017 ore 10:00" Lotto Unico – CIG 6960126DA9. NON APRIRE**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, concorrenti in coassicurazione) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti anche se già costituiti o da costituirsi.
- 15.4. Il plico deve contenere al suo interno ulteriori buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 1) "A - Documentazione amministrativa";

2) “B - Offerta economica per il lotto Unico - CIG 6960126DA9”.

15.5. La mancata separazione dell’offerta economica dalla busta contenente la documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

15.6. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, espresse in modo indeterminato, tardive, alternative, che non assicurino il 100% del rischio oggetto di gara o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

16.1. **domanda di partecipazione**, redatta in base al modello “**Allegato 1**” sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

Il documento contiene le attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle norme e prescrizioni riportate in tutti i documenti di gara, nonché ulteriori informazioni tra le quali:

- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di RTC o consorzi ordinari costituendi, l’impegno, in caso di aggiudicazione, alla costituzione, conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata quale capogruppo/mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa componente l’RTC o il consorzio;
- in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del consorzio e quelle per le quali il consorzio concorre;
- in caso di coassicurazione, le imprese componenti il riparto in coassicurazione e l’impegno, in caso di aggiudicazione, a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dalla delegataria.

La domanda dovrà altresì indicare l’elezione di domicilio, il numero di telefono, l’indirizzo PEC, l’indirizzo e-mail o altro mezzo idoneo per il concorrente impossibilitato ad ottenere la PEC, per l’invio delle comunicazioni.

Si precisa che:

- 16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia costituiti che costituendi o di coassicurazione, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o riparto in coassicurazione;
- 16.1.2. nel caso di consorzio stabile, la domanda deve essere sottoscritta dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

16.2. **documento di gara unico europeo (d'ora in poi anche DGUE)**

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre il DGUE, in conformità al modello allegato al presente Disciplinare.

Il documento, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore avente i necessari poteri per impegnare l'impresa nella presente procedura di gara.

Si precisa che:

1. il documento, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari sia costituiti che costituendi, partecipanti in coassicurazione, deve essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, devono essere rese dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:

3. in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;
4. in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici.

Il DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.A.C. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a. il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1.1 del bando di gara
ovvero
di cui al punto 4.1. sub 1) e 2) del presente disciplinare di gara;
- b. il possesso relativo alla capacità economico finanziaria di cui al punto III. 1.2. del bando di gara
ovvero
di cui al punto 4.2. sub 3) del presente disciplinare di gara;
- c. il possesso relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3. del bando di gara;
ovvero
di cui al punto 4.3. sub 4) del presente disciplinare di gara;

- d. l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante;
- e. l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori; in tal caso dovrà essere prodotto un DGUE, firmato da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del documento;
- f. in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento; in tal caso dovrà essere prodotto un DGUE firmato da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del documento.

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 80, comma 11, del Codice le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.Lgs n. 206/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In riferimento alle ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell'art. 80 del Codice, è necessario indicare nell'apposito riquadro del DGUE (parte III, sez. D), il riferimento ai soggetti previsti dal D.Lgs. 159/2011.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente, o da soggetto munito di idonei poteri, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice (titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla presentazione dell'offerta).

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese anche in riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente. In caso di società con due soli soci persone fisiche in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi del summenzionato articolo 80 devono essere rese con riferimento ad entrambi.

Esclusivamente in caso di indisponibilità del soggetto dichiarante a rilasciare le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, riferite ai soggetti di cui al medesimo articolo 80, comma 3, ciascuno di essi dovrà sottoscrivere una dichiarazione individuale, redatta in base al modello "**Allegato 2**" da allegarsi al DGUE, in cui si dia atto dell'insussistenza di tali cause di esclusione.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.A.C.) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Ai fini della corretta compilazione del DGUE, si precisa che dovranno essere dichiarati i requisiti di partecipazione così come indicato al punto 4. del presente disciplinare di gara. Conformemente alle previsioni di cui alla circolare 18 luglio 2016 n. 3 del MIT (GU SG n. 174 del 27 luglio 2016), si rappresenta che in caso di partecipazione a più lotti aventi criteri di selezione diversi tra loro, occorrerà compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

16.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. dichiara l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti del committente;
- b. dichiara che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alle previsioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà alla stazione appaltante, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge; *[Eventuale in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]*
- c. indica seguenti riferimenti:
 - contratto di lavoro applicato e dimensionamento aziendale;
 - INAIL: codice ditta e sede territoriale dell'ufficio di competenza;
 - INPS: matricola aziendale e sede territoriale dell'ufficio di competenza;
 - Ufficio provinciale di competenza ai sensi della L. 68/1999;
 - Ufficio delle Entrate competente;
- d. dichiara remunerativa l'offerta economica così come accettata e presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- e. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- f. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, indicandone analiticamente le motivazioni nei documenti di gara o con separata dichiarazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione di gara e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- g. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

16.4. in caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda i documenti di cui al punto 5 del presente disciplinare di gara;

16.5. in caso di fallimento e di concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dovrà allegare i documenti di cui all’art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice;

16.6. **PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.N.A.C. (ex AVCP), così come aggiornata dalla delibera attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;

16.7. documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 13., con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, documentazione attestante il possesso del requisito secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 13.10 del presente disciplinare]

16.8. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di cui al paragrafo 14. del presente disciplinare di gara;

- 16.9. qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore, il concorrente dovrà produrre, **a pena di esclusione dalla procedura**, originale o copia conforme all'originale della procura che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice:

- 16.10. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate. Nel caso di consorzio stabile, qualora le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo statuto, dovrà essere allegata copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorzata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;
- 16.11. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara;

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- 16.12. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- 16.13. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

nel caso di consorzio ordinario già costituito

- 16.14. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 16.15. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- 16.16. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al corrente paragrafo 16., potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 9.6. del presente disciplinare, secondo le modalità comunicate.
- 16.17. In caso di mancata sanatoria, la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 16.18. In caso di partecipazione nelle forme di cui ad art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice e di coassicurazione, **a pena di esclusione**, la mandataria/delegataria dovrà assumere il rischio oggetto di offerta in misura maggioritaria.

17. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”

17.1. Nella busta “B – Offerta economica”, deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, redatta su carta resa legale ed in conformità ai fac simile “**Allegato 4**”. L’offerta economica dovrà riportare:

- a) il ribasso percentuale sul premio annuo posto a base d’asta che sarà considerato **unico elemento valido ai fini dell’aggiudicazione**. La percentuale di ribasso non potrà contenere più di due cifre decimali;
- b) l’indicazione del conseguente premio annuo e complessivo offerto (accessori ed imposte compresi) e della composizione di tali premi.
- c) l’indicazione delle spese relative alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui ad art. 95 comma 10 del Codice.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le indicazioni in cifre ed in lettere, prevale l’importo indicato in lettere.

- d) la seguente dichiarazione:
 - ❖ che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara;
 - ❖ che il concorrente si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;
 - ❖ che la presentazione dell’offerta comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti e documenti di gara;
 - ❖ l’accettazione ad ogni effetto del Foro ove ha sede il committente per le eventuali controversie civili;
 - ❖ che l’offerta è al 100% del rischio e che, in caso di partecipazione alla gara in coassicurazione, RTI/Consorzio, le quote di partecipazione sono quelle indicate nella documentazione amministrativa di gara;
 - ❖ di essere a conoscenza e di accettare , a richiesta del committente, l’avvio delle prestazioni oggetto dell’appalto anticipatamente in pendenza di stipula del contratto.

17.2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.1. e 16.1.2.

- 17.3. Non saranno ammesse offerte che rechino abrasioni, cancellature o correzioni non espressamente confermate e sottoscritte o con condizioni difformi rispetto a quanto espressamente normato.
- 17.4. La proposizione di varianti allo Schema di contratto di cui ai documenti di gara che modifichino i contenuti della garanzia e/o le condizioni di operatività e gestione dei contratti comporteranno **esclusione dell'offerta**.
- 17.5. Saranno **escluse automaticamente** le offerte, plurime, alternative o condizionate o di importo superiore all'importo indicato quale base d'asta per il presente appalto.

18. Procedura di aggiudicazione

18.1. Criterio di aggiudicazione

- 18.1.1. L'aggiudicazione avverrà mediante criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, ossia in favore dell'impresa concorrente che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sul premio annuo a base d'asta, poiché i servizi hanno caratteristiche sufficientemente standardizzate e le condizioni delle stesse sono definite dal mercato, ed anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua.
- 18.1.2. In caso di offerte identiche, si procederà nella medesima seduta pubblica alla richiesta di miglioramento dell'offerta ai concorrenti presenti, in conformità alle previsioni di cui all'art. 18, comma 5, del D.M. 28.10.85. In caso di assenza anche di uno solo dei concorrenti che hanno presentato offerta risultata identica, sarà inviata apposita comunicazione. In caso nessun concorrente formuli offerta migliorativa o di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

18.2. Operazioni di gara

- 18.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della stazione appaltante sita in Via XXIV maggio,130 – terzo piano – 86100 Campobasso il giorno 27/02/2017, alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 18.2.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *pec*.
- 18.2.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", nella prima seduta pubblica il Presidente del Seggio di gara procederà, secondo le indicazioni fornite per la partecipazione alla gara:
- a) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

- b) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- c) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria con le modalità previste nel disciplinare di gara, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva, disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

Il concorrente dovrà produrre unitamente alla documentazione necessaria per la regolarizzazione la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria prevista. L'omessa dimostrazione di avvenuto pagamento della sanzione entro il termine assegnato, comporterà l'esclusione dalla gara.

Nella seduta successiva, il Presidente del Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

In caso di plurime dichiarazioni incomplete o irregolari o mancanti, si applicherà un'unica sanzione ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Presidente del Seggio di gara ne richiede al concorrente la regolarizzazione entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, senza applicare alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine assegnato, in assenza di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara.

- d) nella stessa seduta pubblica, oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto c) che precede, a sorteggiare, ai sensi dell'art. 97, comma 2, lettere da a) ad e), del Codice, il metodo di determinazione dell'anomalia e all'ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla lettera e) del medesimo articolo. In merito si precisa:
 - che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 95 comma 2 esclusivamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse;
 - con riferimento alla formula di cui alla lettera b), il calcolo del 10% sarà arrotondato all'unità superiore e sarà effettuato sulle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso (come previsto dalla lettera a) del medesimo articolo).

18.2.4. Al termine della precedente fase di gara, in seduta pubblica, il Presidente del Seggio di gara comunicherà le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al precedente paragrafo; procederà poi all'apertura delle buste

contenenti le offerte economiche, verificandone la regolarità e dandone lettura dei ribassi e dei conseguenti prezzi offerti.

18.2.5. Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

18.2.6. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti il Seggio di gara provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

18.2.7. In caso di parità in graduatoria, si procederà, come già specificato al punto 18.1.2. del presente disciplinare di gara.

18.2.8. Il Presidente del seggio procederà, successivamente, alla verifica di eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, qualora applicabile sulla base del criterio e del coefficiente precedentemente sorteggiati. Nel caso di anomalia, o ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 6 del Codice, si procederà con la verifica ai sensi del medesimo articolo del Codice. Il Presidente del Seggio di gara dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, siano risultate incongrue procedendo alla formulazione di una nuova graduatoria di merito. Qualora il concorrente non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito, l'offerta sarà esclusa.

18.2.9. Il Presidente del seggio procederà a proporre l'aggiudicazione, a seguito dell'esito positivo dell'eventuale verifica dell'anomalia.

19. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Sul primo classificato della graduatoria provvisoria di merito, come prescritto dall'art. 32, comma 7 del Codice, la stazione appaltante provvederà alla verifica del possesso dei requisiti.

La stazione appaltante procederà anche nei confronti del soggetto che segue in graduatoria del possesso dei requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del bando di gara

ovvero di cui ai punti 4.2. sub 3) e 4.3. sub 4) del disciplinare di gara,

salvo il caso in cui il concorrente non rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata con imprese che non rientrino nei parametri succitati, la stessa verrà sottoposta, unitamente all'intera compagine, alle verifiche di cui sopra.

La Stazione appaltante provvederà alla verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti secondo quanto di seguito riportato:

La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultimo periodo del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema

AVCpass. Il concorrente dovrà caricare a sistema entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante la documentazione di cui al successivo punto 19.1.

19.1. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 4.2. n. 3) e 4.3 n. 4) potranno essere comprovati come segue:

- a) certificato in copia conforme rilasciato dalla casa di rating che attesti possesso di rating pari o superiore a BBB- rilasciato da Standars & Poor's o da Fitch Rating, pari o superiore a B- rilasciato dall'Agenzia AM Best, pari o superiore a Baa3 rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero, in alternativa, possesso di un capitale sociale versato (ovvero fondo equivalente se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore ad Euro 50.000.000,00, inserito nel sistema AVCpass dagli operatori economici;
- b) qualsiasi documentazione inserita nel sistema AVCpass dagli operatori economici attestante i servizi assicurativi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni, nel periodo 2014-2015-2016, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

19.2. Ai fini di quanto sopra, se il requisito dichiarato dal concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

19.3. Qualora, a causa di impedimenti tecnici, non sia stato possibile l'utilizzo del sistema AVCpass, la stazione appaltante provvederà a richiedere direttamente al concorrente sorteggiato la presentazione dei documenti di cui ai punti a) e b) entro 10 giorni dalla richiesta.

19.4. Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà **all'esclusione del concorrente** dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

È facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a 10 giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente verrà **escluso dalla gara**.

20. Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

I concorrenti, nonché l'eventuale ausiliaria o gli eventuali subappaltatori, dovranno comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni alle dichiarazioni rese e/o ai documenti presentati, producendo nuovi documenti e/o dichiarazioni con le medesime modalità previste dal presente disciplinare di gara, evidenziando le variazioni intervenute. In caso di partecipazione plurisoggettiva e di coassicurazione, la documentazione di cui sopra dovrà essere

presentata da tutte le imprese partecipanti al RTI o consorzio o riparto in coassicurazione o altro, che abbiano subito dette variazioni.

21. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

21.1 La stazione appaltante procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Codice, dandone comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

La proposta di aggiudicazione diviene definitiva in seguito ad approvazione dell'organo competente con proprio provvedimento, ovvero quando siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice.

Il verbale di gara e la determinazione dirigenziale non sono sostitutivi del contratto, al quale potrà addivenirsi solo a seguito della verifica della documentazione comprovante le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara.

21.2. Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

21.3. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

21.4. Il contratto sarà stipulato dal committente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice solo dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace.

21.5. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia definitiva in favore del committente ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, così come stabilite al paragrafo 13.9. per la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite dell'80% dell'importo garantito iniziale, secondo le previsioni di cui all'art. 103, comma 5, del Codice;

- dichiarazione che attesti gli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale in adempimento alle disposizioni di cui alla L. 136/2010;
- in caso di RTI o consorzio non costituito, copia autentica del mandato irrevocabile con rappresentanza alla mandataria in caso di RTI, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Dovranno altresì essere riportate le parti del servizio fornite dalle singole imprese raggruppate o consorziate secondo le dichiarazioni rilasciate all'atto dell'offerta.

21.6. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal committente, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati o di accordo con l'Amministrazione committente, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, secondo le previsioni di cui all'art. 93, comma 6. In tal caso è facoltà della stazione appaltante aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

21.7. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali.

21.8. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti generali o speciali, ovvero in caso di riscontrata non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria.

21.9. A seguito della comunicazione di aggiudicazione, con l'aggiudicatario verrà sottoscritta la polizza conforme allo Schema di contratto facente parte dei documenti di gara.

21.10. Su richiesta del committente, l'aggiudicatario è impegnato a dare esecuzione al contratto anche nelle more della stipula dello stesso, confermando per iscritto la relativa copertura.

22. Corrispettivo contrattuale e pagamenti

22.1. All'aggiudicatario verrà corrisposto l'importo relativo al costo della polizza e di eventuali regolazioni, nei termini previsti dai capitolati tecnici, mediante pagamento anticipato tramite il broker di assicurazione designato dal committente.

22.2. I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per tutto il periodo di validità del contratto, salvi i casi previsti per legge.

23. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Campobasso, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicatario non potrà sospendere od interrompere il servizio pena la possibilità per il committente di rivalersi per gli eventuali danni occorsi.

24. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

25. Norme di rinvio

Per quanto non previsto nei documenti di gara, si fa rinvio alle disposizioni normative che regolano la materia, con particolare riferimento al Codice e al D.Lgs. 209/2005.